

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Cass. Civ. Sez. L - Sentenza n. 20505 del 24 luglio 2024

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Cumulo del periodo di lavoro a tempo determinato con quello di lavoro somministrato - Art. 19, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2015 - Rilevanza - Ai fini del rispetto del limite massimo di ventiquattro mesi - Sussistenza - Ai fini del superamento del limite previsto per la proroga o rinnovo acausale dei contratti a termine - Esclusione.

In tema di contratti a termine, **il cumulo del periodo di lavoro a tempo determinato con quello di lavoro somministrato**, ex art. 19, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2015, **rileva solo ai fini del rispetto del limite massimo di ventiquattro mesi** stabilito per la successione di tali contratti e non di quello previsto per la proroga o il rinnovo acausale dei rapporti a tempo determinato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 19, Decreto Legge 12/07/2018 num. 87 art. 1, Decreto Legge 12/07/2018 num. 87 art. 2, Legge 09/08/2018 num. 96 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 30939 del 2023 Rv. 669541-01

Cass. Civ. Sez. L - Sentenza n. 19348 del 15 luglio 2024

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Contratti a termine - Assunzione a tempo indeterminato - Diritto di precedenza ex art. 5, comma 4-quater, d.lgs. n. 368 del 2001 - Termine per il suo esercizio - Decorso - Anche nel corso del rapporto a termine - Fondamento - Ambito applicativo.

In tema di esercizio del diritto di precedenza di cui all'art. 5, comma 4-quater, d.lgs. n. 368 del 2001, *ratione temporis* vigente, **il lavoratore che ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, in esecuzione di uno o più contratti a termine, può esercitare** - manifestando la propria volontà al datore, entro un anno dalla cessazione del rapporto ed anche nel corso dello stesso, in carenza di uno specifico termine a quo nella normativa - **il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato** effettuate dal proprio datore nei dodici mesi successivi alla manifestazione della volontà di avvalersi della precedenza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 5 com. 4, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 5 com. 4, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 55 com. 1 lett. B Massime precedenti Vedi: N. 31072 del 2021 Rv. 662714-01

Cass. Civ. Sez. L - Sentenza n. 12871 del 10 maggio 2024

IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Art. 3, comma 94, l. n. 244 del 2007 - Stabilizzazione dei soggetti con contratto di co.co.co. - Requisiti e condizioni.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 3, comma 94, lett. b), della l. n. 244 del 2007 attribuisce il **diritto all'assunzione a tempo indeterminato** (c.d. stabilizzazione) **ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa**, purché abbiano espletato prestazioni lavorative a tempo determinato per **almeno un triennio**, anche non continuativo, presso la medesima amministrazione - come desumibile dal rinvio che la disposizione innanzi citata opera all'art. 1, commi 529 e 560, della l. n. 296 del 2006 - e superato una prova selettiva, in conformità al principio costituzionale dell'accesso mediante concorso.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 3 com. 94 lett. B) CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 529 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 560 CORTE COST. PENDENTE Massime precedenti Vedi: N. 23019 del 2018 Rv. 650390-01 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19166 del 2017 Rv. 645037-01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 10571 del 18 aprile 2024

IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Successione di contratti a termine - Limite di trentasei mesi - Superamento - Abusività - Assunzione a seguito di distinti concorsi pubblici - Irrilevanza.

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

Nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di successione di contratti a tempo determinato, trova applicazione il limite di trentasei mesi di durata complessiva, decorso il quale la reiterazione è da considerarsi abusiva, a nulla rilevando che l'assunzione a termine sia avvenuta, di volta in volta, all'esito di distinti concorsi pubblici.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 5 com. 4, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 com. 5 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST. Massime precedenti Conformi: N. 6089 del 2021 Rv. 660963-01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 9444 del 09 aprile 2024

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE Attività stagionali - Contratti a termine - Assunzione a tempo indeterminato - Mancata indicazione nell'atto scritto del diritto di precedenza ex art. 24, comma 4, d.lgs. n. 81 del 2015 - Conseguenze.

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

Nel caso di **contratti di lavoro a termine per lo svolgimento di attività stagionali**, la mancata indicazione nell'atto scritto del diritto del dipendente ad essere assunto a tempo indeterminato con precedenza rispetto ad altri lavoratori che il datore intenda assumere nell'anno successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del d.lgs. n. 81 del 2015, impedisce al datore di lavoro di opporre il mancato avveramento della condizione rappresentata dalla manifestazione di volontà del lavoratore di avvalersi della precedenza e, se vi è stata l'assunzione di altri lavoratori, lo obbliga al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 19, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 24 com. 4 Massime precedenti Vedi: N. 11737 del 2010 Rv. 613500-01, N. 3309 del 2006 Rv. 587910-01, N. 11359 del 2011 Rv. 617084-01

Cass. Civ. Sez. I - Sentenza n. 2992 dell'01 febbraio 2024

IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Nullità dei contratti di lavoro a termine conclusi con la pubblica amministrazione, per mancanza di forma scritta ad substantiam - Conseguenze - Agevolazione probatoria in merito al "danno comunitario" - Sussistenza - Fondamento.

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

Nel lavoro pubblico contrattualizzato, la tutela del lavoratore precario, come sancita dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 5072 del 2016 e, in particolare, **l'esonero dall'onere probatorio del danno e del relativo nesso causale**, nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, **non vengono meno nel caso in cui i contratti di lavoro a termine siano nulli per difetto di forma scritta**, in quanto la mancanza di forma scritta realizza anche la violazione delle norme sulla specificazione della causale e a garanzia della certezza dell'assetto temporale del rapporto di lavoro a termine, funzionali, nel diritto interno, all'esigenza antiabusiva di cui all'art. 5 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.

Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 1 com. 2 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70 all. 1 art. 5, Legge Reg. Sicilia 04/04/1996 num. 16 art. 46, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 19, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 28 Massime precedenti Vedi: N. 446 del 2021 Rv. 660248-01 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5072 del 2016 Rv. 639066-01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 2764 del 30 gennaio 2024

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Deroga ex art. 5, comma 4 ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 al divieto di superamento del limite massimo di trentasei mesi - Attività stagionali - Individuazione ad opera della contrattazione collettiva - Modalità - Elencazione specifica - Necessità - Fattispecie.

In tema di successione di contratti di lavoro a tempo determinato, la deroga - prevista dall'abrogato art. 5, comma 4-ter, del d.lgs. n. 368 del 2001, ratione temporis applicabile - al divieto di superamento del limite massimo di trentasei mesi di durata cumulativa dei contratti, riguardante attività stagionali, ossia preordinate ed organizzate per un espletamento temporaneo (limitato ad una stagione), **presuppone**, ai fini della sua operatività, **che la contrattazione collettiva**, in attuazione della delega conferitale dalla citata disposizione normativa, **elenchi specificatamente le predette attività**. (In applicazione di tale principio, nel caso di specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto operante la deroga, sul rilievo che l'art. 128, comma 1, del c.c.n.l. per i dipendenti dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario del 25 marzo 2010 definiva plausibilmente come lavoro stagionale anche quello di addetto alla manutenzione e all'esercizio delle opere e degli impianti consorziali, sebbene si trattasse di attività parzialmente difforme dalle ipotesi previste al n. 13 dell'allegato all'articolo unico del d.P.R. n. 1525 del 1963).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 5 com. 4, DPR 07/10/1963 num. 1525 CORTE COST. Massime precedenti Conformi: N. 5064 del 2023 Rv. 666936-01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 34741 del 12 dicembre 2023

IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Danno c.d. comunitario conseguente alla illegittima reiterazione di contratti a termine - Prescrizione decennale - Decorrenza - Dall'ultimo dei contratti - Fondamento - Numero dei contratti - Rilevanza solo ai fini della quantificazione.

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

Nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cd. comunitario spettante al lavoratore decorre dall'ultimo di tali contratti, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicché il numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 com. 5 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 5740 del 2020 Rv. 657303 - 01, N. 4960 del 2023 Rv. 666913 - 01, N. 9402 del 2017 Rv. 643756 - 01 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5072 del 2016 Rv. 639066 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 34561 dell'11 dicembre 2023

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Contratti di lavoro a tempo determinato - Deroga al divieto di superamento del limite massimo di trentasei mesi - Settore dell'agricoltura - Applicabilità - Condizioni.

In tema di **contratti di lavoro a termine**, la deroga prevista dagli artt. 5, comma 4 ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015 al divieto di superamento del limite massimo di trentasei mesi di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato è applicabile, anche nel settore dell'agricoltura, solamente quando tali contratti riguardino attività stagionali ai sensi degli articoli citati.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 5 com. 4, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 5 com. 4, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 10 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 19, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 21 com. 2, DPR 07/10/1963 num. 1525 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 5064 del 2023 Rv. 666936 - 01, N. 21147 del 2012 Rv. 624507 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 33016 del 28 novembre 2023

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE Rapporto di lavoro a tempo determinato - Assenza per malattia o infortunio - Licenziamento intimato prima del superamento del periodo di comporto - Conseguenze - Nullità - Fondamento.

Nei rapporti a tempo determinato, come in quelli a tempo indeterminato, il licenziamento intimato durante la malattia del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto, è nullo ed improduttivo di effetti, stante il fondamento garantistico - la conservazione del posto di lavoro - della previsione di cui all'art. 2110 c.c., che ne impone l'applicazione anche ai rapporti temporanei, per definizione meno tutelati, ogni interpretazione in senso contrario ponendosi in aperto contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 com. 2 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70 all. 1 art. 4. Massime precedenti Vedi: N. 11578 del 1995 Rv. 494570 - 01 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12568 del 2018 Rv. 648651 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Sentenza n. 27882 del 03 ottobre 2023

IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Illegittima reiterazione dei contratti a termine - Offerta di immissione in ruolo senza connessione con i precedenti rapporti a termine e dopo l'assunzione in ruolo da parte di altra P.A. - Risarcimento del danno - Sussistenza.

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

In tema di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva offerta di immissione in ruolo del lavoratore, che intervenga solo dopo che questi è stato assunto a tempo indeterminato da altra pubblica amministrazione e senza alcuna connessione con la successione dei contratti a termine, non è idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito e, pertanto, non esclude il diritto del lavoratore al risarcimento del danno.

Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/05/2017 num. 75 art. 20 com. 1 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 228 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 14815 del 2021 Rv. 661419 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 16785 del 13 giugno 2023

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Contratto di lavoro a tempo determinato per esigenze sostitutive nel pubblico impiego contrattualizzato - Assunzione di lavoratrice in stato di gravidanza - Divieto di assegnazione a determinate mansioni ex art. 7 del d.lgs. n. 151 del 2001 - Nullità del contratto per impossibilità giuridica dell'oggetto e per illiceità della causa ex art. 1418, comma 2, c.c. - Conseguenze.

IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE In genere. 103262 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DONNE - IN GENERE In genere.

In tema di **rapporto di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego contrattualizzato**, l'assunzione di una **lavoratrice in stato di gravidanza** per l'assegnazione a mansioni per le quali opera il divieto ex art. 7 del d.lgs. n. 151 del 2001, comporta - ove l'impedimento ed il conseguente divieto ricorra fin dal primo giorno di lavoro e sia tale da coprire l'intero periodo del rapporto a termine per esigenze sostitutive di uno specifico lavoratore, su un incarico infungibile con tratti di spiccata professionalità - la **nullità del contratto** ai sensi dell'art. 1418, comma 2, c.c., ricorrendo l'ipotesi di una sostanziale impossibilità giuridica dell'oggetto ed al contempo di una illiceità della causa in concreto (perché l'attuazione di quello

scambio si sarebbe posta in contrasto con il divieto di legge), con la conseguenza che l'atto con il quale l'amministrazione revoca l'assunzione equivale alla condotta del contraente che non osserva il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 7, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 com. 2 Massime precedenti Vedi: N. 4064 del 1991 Rv. 471701 - 01, N. 9864 del 2002 Rv. 555608 - 01, N. 8971 del 1995 Rv. 493714 - 01, N. 19626 del 2015 Rv. 637384 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 11663 del 04 maggio 2023

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE Lavoro pubblico contrattualizzato - Rapporti a tempo determinato - Trattenuta del 2,5 % sulla retribuzione - Esclusione - Ragioni.

In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, **agli assunti a tempo determinato** non si applica la **trattenuta del 2,5% sulla retribuzione**, prevista dall'art. 1 del d.P.C.M. 20 dicembre 1999, stante la specialità della disciplina dettata per tali rapporti, che rende inapplicabile il comma 4 dell'art. 1 citato, per i quali il successivo comma 9, significativamente, non contiene alcun rinvio alla riduzione della retribuzione prevista dal comma 3, dovendosi, peraltro, escludere che si possa porre una questione di disparità di trattamento fra assunti a tempo indeterminato e dipendenti a tempo determinato.

Riferimenti normativi: DPCM 20/12/1999 art. 1 com. 3, DPCM 20/12/1999 art. 1 com. 4, DPCM 20/12/1999 art. 1 com. 9, Legge 23/12/1998 num. 448 art. 26 com. 19 CORTE COST., Contr. Coll. 29/07/1999 Massime precedenti Vedi: N. 31087 del 2018 Rv. 651683 - 01, N. 2085 del 2022 Rv. 663788 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 9668 del 12 aprile 2023

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITA' - SUCCESSIONE DI CONTRATTI Art. 51 del d.lgs. n. 81 del 2015 - Contratti collettivi aziendali - Deroga rispetto al cd. tetto legale di durata di contratti a tempo determinato in successione - Portata.

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

In tema di rapporto di lavoro a tempo determinato, i contratti collettivi aziendali a cui fa riferimento l'art. 51 del d.lgs. n. 81 del 2015 **possono contemplare**, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del citato d.lgs., **"diverse disposizioni" in deroga rispetto al cd. tetto legale di durata di contratti a tempo determinato in successione**, anche laddove sia intervenuta a riguardo una determinata fonte collettiva di diverso livello

altresì abilitata alla deroga dal predetto art. 51, non potendosi ritenere che, una volta esercitato il potere collettivo di deroga in uno qualsiasi dei contratti collettivi, si verifichi una sorta di consunzione o di consumazione del potere stesso e che, pertanto, detti contratti aziendali non possano derogare ulteriormente alla previsione legale (nonché alla deroga già operata dall'altra fonte collettiva).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Decreto Legisl. 15/05/2015 num. 81 art. 51, Decreto Legisl. 15/05/2015 num. 81 art. 19 com. 2 Massime precedenti Vedi: N. 15455 del 2012 Rv. 624459 - 01, N. 17939 del 2022 Rv. 664854 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 6663 del 06 marzo 2023

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE M.I.U.R. - Contratti a termine - Differenze stipendiali - Art. 2126 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di **abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato da parte del M.I.U.R.**, ai fini del diritto al pagamento delle differenze stipendiali in ragione dell'anzianità di servizio maturata, **è da escludere l'applicabilità dell'art. 2126 c.c.**, norma che riguarda una dinamica, quella della prestazione di fatto del lavoro sulla base di presupposti giuridicamente invalidi, che è del tutto estranea alla questione della maturazione di differenze stipendiali, a titolo retributivo pieno, in ragione del maturare dell'anzianità per effetto del succedersi di contratti a termine, della cui piena validità, nel periodo in cui le prestazioni sono state rese, non vi è, invece, questione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 03/05/1999 num. 124 art. 4 CORTE COST., Decisione Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 22558 del 2016 Rv. 641598 - 01, N. 17314 del 2020 Rv. 658542 - 0

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 4960 del 16 febbraio 2023

IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato - Termine di impugnazione a pena di decadenza ex art. 32, comma 4, lett. a), della l. n. 183 del 2010 - Decorrenza - Dall'ultimo contratto - Fondamento - Fattispecie in materia di pubblico impiego privatizzato.

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

In tema di contratto di lavoro a termine, in caso di azione promossa dal lavoratore per l'accertamento dell'abuso risultante dall'utilizzo di una **successione di contratti a tempo determinato**, il **termine di impugnazione** previsto a pena di decadenza

dall'art. 32, comma 4, lett. a), della l. n. 183 del 2010, deve essere osservato e **decorre dall'ultimo** ("ex latere actoris") **dei contratti intercorsi** tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto. (Fattispecie in materia di pubblico impiego privatizzato).

Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 4 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 5 Massime precedenti Vedi: N. 22861 del 2022 Rv. 665357 - 01, N. 8038 del 2022 Rv. 664124 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 38100 del 29 dicembre 2022

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Docenti a tempo determinato - Clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE - Trattamento retributivo - Diritto alla equiparazione ai docenti a tempo indeterminato ed alla ricostruzione della carriera agli effetti economici - Conseguenze - Indennità per ferie non godute e di disoccupazione - Detrazione - Esclusione - Fondamento.

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

In applicazione della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, i **docenti a tempo determinato** hanno diritto, a parità di condizioni di impiego, alla piena **equiparazione del proprio trattamento retributivo a quello del personale assunto con contratto a tempo indeterminato** ed alla conseguente ricostruzione della carriera agli effetti economici, con condanna dell'Amministrazione scolastica a provvedere ai relativi adeguamenti retributivi e a corrispondere le differenze stipendiali riconosciute dal contratto collettivo di comparto in base all'anzianità maturata per il periodo effettivamente lavorato, senza che da tale importo possano essere detratte le somme già percepite a titolo di indennità per ferie non godute e di indennità di disoccupazione, trattandosi di istituti che caratterizzano il lavoro a tempo determinato e quello a tempo indeterminato in maniera tale da non potere essere comparati.

Riferimenti normativi: Direttive Commissione CEE 28/06/1999 num. 70 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 4195 del 2020 Rv. 656817 - 01, N. 12361 del 2020 Rv. 658333 - 02, N. 17314 del 2020 Rv. 658542 - 01